

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 3366-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro dell'interno**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2005

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri: | | |
| – della 1 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 6 |
| Disegno di legge | » | 7 |

ONOREVOLI SENATORI. - La stipulazione della Convenzione in oggetto è frutto di una prolungata negoziazione avviata dal Governo della Repubblica algerina con l'intento di raggiungere con la Repubblica italiana una specifica intesa bilaterale per la mutua assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale che valga a superare il rinvio alla risalente ed analoga Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955, e ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 1957, n. 155, che continua ad essere tuttora applicata nei confronti dell'Algeria quale ex-territorio d'oltremare della Repubblica francese.

Il contenuto della Convenzione è modellato sugli accordi generalmente raggiunti dall'Italia in materia, in particolare su quelli attualmente in vigore tra l'Italia e il Marocco, e tra l'Italia e la Tunisia. La stessa è in armonia con le norme fondamentali della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Passando ad illustrare il contenuto della Convenzione, essa è articolata in quattro titoli. Il titolo I contiene le disposizioni generali concernenti l'ambito della protezione giuridica nel territorio dei due Stati in favore dei cittadini e delle persone giuridiche dei due Paesi. In esso sono previste, agli articoli 1, 2 e 3, l'esclusione da depositi cauzionali per l'esercizio delle azioni giudiziarie e la possibilità di beneficiare del gratuito patrocinio in conformità alle leggi interne.

L'articolo 4 prevede poi l'esenzione dalla legalizzazione per i documenti ufficiali trasmessi in applicazione della Convenzione, con conseguente semplificazione e snelli-

mento burocratico dei rapporti tra le Parti sul punto.

Il titolo II riguarda l'assistenza giudiziaria vera e propria. In esso vengono elencati gli istituti e gli strumenti che ne formano oggetto, viene prevista la possibilità di rifiuto alle condizioni stabilite, vengono indicate le modalità di trasmissione delle richieste, e viene individuata la lingua in cui devono essere redatti i documenti scambiati.

Ai sensi dell'articolo 9, l'attuazione dell'assistenza giudiziaria deve avvenire senza spese a carico della Parte richiedente, tranne quelle occorrenti per le perizie. Negli articoli da 10 a 14 vengono specificate le modalità di esecuzione dei singoli atti di assistenza giudiziaria.

Circa le commissioni rogatorie vengono puntualizzate, all'articolo 10, le indicazioni che devono essere contenute nelle relative istanze e vengono determinate, all'articolo 11, le procedure da seguire nell'adempimento delle richieste. Per l'esecuzione di queste ultime, la Parte che espleta la rogatoria applica la propria legge processuale salvo richiesta di forme particolari, quali l'applicazione della legge nazionale dell'autorità giudiziaria richiedente, purché non contrastanti con la legge della Parte che vi provvede. Qualora la rogatoria non possa essere eseguita, o venga rifiutata, gli atti vanno restituiti con la specificazione dei motivi del mancato espletamento.

In base all'articolo 12 gli atti da notificare all'estero vengono trasmessi tramite Autorità centrali, costituite dai rispettivi Ministeri della giustizia. Alle rappresentanze diplomatiche e consolari di ciascun Paese è consentito, ai sensi dell'articolo 13, di potere procedere direttamente alla notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari ai propri cittadini e

all'audizione di questi ultimi. È prevista, inoltre, la possibilità della comparizione personale all'estero di testimoni e periti dinanzi all'autorità giudiziaria di uno dei due Paesi che ne faccia richiesta all'Autorità dell'altra Parte, ma senza che possano essere adottate misure coercitive in caso di mancata comparizione. Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali sono stabilite al titolo III della Convenzione. In particolare, si sottolinea il riconoscimento delle sentenze definitive relative a diritti in materia civile, comprese quelle emesse dai tribunali penali per la Parte che si riferisca a risarcimento del danno o a restituzione di beni, ai sensi dell'articolo 15. Sono altresì riconosciuti e resi esecutivi gli atti autentici, compresi quelli notarili, aventi forza esecutiva in uno dei due Paesi, come dispone l'articolo 18.

In particolare, occorre rilevare come, in base agli articoli 15 e 18, spetti all'autorità giudiziaria dello Stato in cui la decisione deve essere eseguita la verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento (garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, rispetto del principio del *ne bis in idem* e della litispendenza, conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento, della sicurezza e dell'ordine pubblico dello Stato ove ne venga richiesta l'esecuzione).

È infine stabilito lo scambio di informazioni sulle disposizioni di legge e sulla giurisprudenza applicabili, nonché sui rispettivi sistemi giudiziari. Nel titolo IV sono da ultimo indicate le modalità di entrata in vigore della Convenzione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

24 maggio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Izzo)

31 maggio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.500 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

